

Edizione di sabato 13 settembre 2014

CASI CONTROVERSI

[Tremonti quater e micro investimenti](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[Territorialità Iva delle prestazioni di ristorazione e catering](#)

di **Sandro Cerato**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Adempimenti a seguito del decesso del professionista](#)

di **Federica Furlani**

DICHIARAZIONI

[Minimi ed ex minimi : attenzione alla compilazione del quadro VO](#)

di **Luca Mambrin**

CONTABILITÀ

[La contabilizzazione dell'Iva indetraibile e del trattamento Iva della cessione gratuita di beni](#)

di **Viviana Grippo**

CASI CONTROVERSI

Tremonti quater e micro investimenti

di **Giovanni Valcarenghi**

Non sono certo tempi in cui le aziende effettuano rilevanti investimenti, a causa della limitata disponibilità di liquidità e delle incertezze che connotano il mercato. Tuttavia, per chi avesse già programmato **l'acquisizione di impianti e macchinari**, è bene tenere in considerazione i **benefici** che sono concessi dall'articolo 18 del DL 91/2014 (c.d. **Tremonti quater**).

La disposizione assegna ai **titolari di reddito d'impresa**, che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi** compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (purché destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato) fino al 30 giugno 2015, un **credito d'imposta** nella misura del **15 per cento delle spese sostenute in eccedenza** rispetto alla **media degli investimenti** in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

La disposizione che ci interessa è quella contenuta nel comma 3 dell'articolo, ove si ha modo di affermare che **il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro**.

Il possibile dubbio che sta sorgendo tra gli operatori attiene al **significato del termine investimento**, nelle ipotesi in cui il contribuente **acquisti congiuntamente** (magari dal medesimo fornitore) **più beni**, ciascuno di **costo inferiore a 10.000 euro**, ma complessivamente di **valore superiore alla soglia**.

Rispetto alle precedenti agevolazioni si tratta di un **aspetto del tutto nuovo**, in relazione al quale, dunque, **mancono possibili conforti di prassi**; peraltro, comprendere cosa si debba intendere per **importo unitario** dell'investimento non inferiore a 10.000 euro **rileva**:

- tanto per comprendere quale sia **l'ammontare delle nuove acquisizioni**;
- quanto per il **calcolo della eventuale media** degli anni precedenti.

Dai lavori parlamentari si ha solo modo di apprendere che la disposizione **pone un limite alla dimensione degli investimenti ammessi a beneficio**, pertanto non si ha modo di acquisire spunti ulteriori rispetto al puro argomento letterale.

Si ipotizzi, allora, che vi siano **due contribuenti** che vantano una **"media storica" pari a zero** (per pura comodità) e che si trovino nella seguente **situazione**:

- il primo **acquista un unico bene agevolabile**, di un modello di fascia superiore che costa **12.000 euro**, guadagnando il diritto alla agevolazione;
- il secondo, per esigenze produttive leggermente divergenti dal primo, **acquista 3 beni** di fascia inferiore, che **costano ciascuno 9.800 euro**, con un investimento complessivo di 29.400 euro, quindi notevolmente maggiore di quello effettuato dall'altro.

In questo secondo caso, ci domandiamo, l'agevolazione spetta oppure no? In sostanza, si tratta di capire se **per investimento** di debba **intendere il costo complessivamente sopportato** dal contribuente, oppure il **costo del singolo autonomo componente**.

Se la soluzione fosse la seconda, non vi sarebbero particolari ambasce nell'escludere il credito di imposta. Certo, parrebbe **strano, a livello sistematico**, che il soggetto che **più spende meno guadagna in termini di bonus**, con possibili anomalie di funzionamento del sistema. Per assurdo, si spingerebbe l'acquirente a non trattare sul prezzo, a non chiedere alcuno sconto: ove pagasse il singolo bene 10.100 euro, grazie al credito di imposta avrebbe un costo effettivo di 9.595, inferiore a quello di 9.800 euro ottenibile, ad esempio, con la "trattativa" accanita.

Se, diversamente, la soluzione fosse la prima, si potrebbero **aprire ulteriori variabili**:

- rileva il **momento** in cui è stato fatto l'investimento? Cioè, la conclusione cambia a seconda che il soggetto acquisti in blocco i singoli beni, oppure li acquisti in momenti differenti nel corso del periodo agevolato?
- rileva il fatto che l'investimento sia **certificato con unica fattura** o con differenti documenti fiscali?
- rileva il fatto che il **fornitore sia il medesimo**?

Insomma, si avrà avuto modo di apprezzare il fatto che l'introduzione del **limite minimo di rilevanza** può determinare degli **aspetti anomali** per i soggetti che, per le loro esigenze produttive, effettuano esborsi magari anche rilevanti sotto l'aspetto quantitativo complessivo, ma frazionati a livello di valore del singolo bene.

Purtroppo non appare semplice dirottare la scelta verso l'una o l'altra soluzione e, per conseguenza, non ci resta che **segnalare l'anomalia e sperare** che l'amministrazione possa fornire una **chiave di lettura ragionevole** del fenomeno, valorizzando la *ratio* della norma che dovrebbe essere quella di agevolare l'implementazione della struttura produttiva delle aziende e di supportare il settore dei produttori di beni della categoria Ateco 28 (anche di quelli che producono beni di valore magari di poco inferiore alla soglia minima, ma che si prestano ad un utilizzo in massa).

ACCERTAMENTO

Territorialità Iva delle prestazioni di ristorazione e catering

di **Sandro Cerato**

La riforma della

territorialità Iva delle prestazioni di servizi, avvenuta ad opera del D.Lgs. n.18/2010 ha confermato la presenza di alcune tipologie di servizi la cui territorialità ai fini Iva è individuata in

deroga alla regola generale, prevista dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/72, dettando regole specifiche in funzione del singolo servizio. In particolare, l'art. 7-quater contiene una serie di deroghe cd. "assolute", in quanto applicabili a prescindere dalla qualifica del committente (business o consumer). Tra queste, la lett. c) e d), dell'art. 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, individua il luogo di rilevanza territoriale delle

prestazioni relative ai servizi di ristorazione e catering, collegandoli entrambi al luogo di effettuazione degli stessi. Opportunamente, la C.M. n. 37/E/2011 ha evidenziato che nelle disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 non si ravvisano definizioni dei servizi di ristorazione e catering, precisando che utili indicazioni possono essere ricavate dalla lettura dell'art. 6 del regolamento 282/2011. Il

servizio di catering consiste nella fornitura di cibi (preparati o non preparati) o di bevande o di entrambi, accompagnati da servizi di supporto sufficienti a permetterne il consumo immediato. Il tratto distintivo tra le due tipologie di servizi è invece il seguente:

- i **servizi di ristorazione** sono prestati nei locali del prestatore;
- i **servizi di catering** sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore.

Relativamente al criterio territoriale previsto per i suddetti servizi, la C.M. n. 37/E/2011 ha ricordato che in linea generale i

servizi di ristorazione e catering si considerano effettuati in Italia, se ivi materialmente eseguiti; per quelli eseguiti a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità, si considerano effettuati in Italia se il trasporto ha inizio in detto Stato. La C.M. n. 37/E/2011, nel ricordare che "la parte di trasporto passeggeri effettuata nella Comunità" è definita dall'art. 7, co. 1, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, come quella parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori dalla Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri, ha precisato che:

- per i **trasporti “andata e ritorno”**, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;
- la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Ue deve intendersi non in termini soggettivi, ossia collegata al singolo passeggero, bensì in termini oggettivi, in funzione del tragitto del mezzo di trasporto.

L’Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, chiarito che:

- per i **servizi di ristorazione e catering** che soddisfano il requisito di territorialità in Italia, si applica il regime di non imponibilità, di cui all’art. 8-bis, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972. Secondo tale disposizione, sono non imponibili “*le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento”*;
- **non rientrano nell’ambito dei servizi di catering**, di cui all’art. 7-quater, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 i **servizi di catering** forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo, a bordo di una nave, o di un aereo o di un treno, in quanto incluso nel prezzo del biglietto. In tal caso, infatti, il servizio deve considerarsi accessorio a quello di trasporto dei passeggeri, e come tale rientrante nella previsione di cui all’art. 7-quater, co. 1, lett. b), del Decreto Iva;
- non rientrano altresì nel novero dei servizi di catering, rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, se resi nell’ambito di un pacchetto turistico fornito da un tour operator, nel qual caso si rende applicabile lo speciale regime di cui all’art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Adempimenti a seguito del decesso del professionista

di **Federica Furlani**

In caso di **decesso di un professionista** ci sono una serie di **adempimenti** che gli eredi dello stesso devono porre in essere per “concludere” l’attività di lavoro autonomo esercitata e per dichiarare i relativi redditi.

Poiché l’attività professionale, a differenza di quella imprenditoriale, cessa con la morte del professionista, innanzitutto **entro 30 giorni** dalla morte del professionista, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la

dichiarazione di cessazione di attività utilizzando l’apposito modello indicando i dati del de cuius e quelli relativi al rappresentante con i propri dati in qualità di erede.

Per quanto riguarda gli **adempimenti dichiarativi**, in considerazione del fatto che i redditi del professionisti seguono il **criterio di cassa**, i compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del professionista costituiscono componenti positivi e negativi del **reddito di lavoro autonomo del professionista deceduto**, che gli eredi devono dichiarare al nome del de cuius.

È l’erede a presentare il modello Unico PF per conto del de cuius (non il modello 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come contribuente e indicando invece i propri nella sezione apposita riservata a **chi presenta la dichiarazione per altri soggetti**, con il codice carica “7” e trascrivendo la data del decesso. È sempre l’erede che sottoscrive la dichiarazione. Per il deceduto non può essere presentato il modello Unico Mini.

Per quanto riguarda i **termini di presentazione**: la dichiarazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè **entro il 30 settembre**, per la persona deceduta nell’anno d’imposta per il quale si compila la dichiarazione, ovvero entro il mese di febbraio dell’anno in corso. Per i soggetti **deceduti dal 1 marzo** i termini sono **prorogati di sei mesi**.

Può succedere inoltre che gli eredi si trovino ad incassare compensi del lavoro del professionista o debbano provvedere al pagamento di spese di natura professionale.

Ai sensi dell'

art. 7 comma 3 del Tuir:

In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell'art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

Pertanto

tutti i redditi, prodotti dal defunto e riscossi dagli eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e quindi di **lavoro autonomo**, e vanno dichiarati nell'anno di percezione (**quadro RM**) e quindi tassati in capo agli eredi o legatari **mediante tassazione separata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 917/1986**, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

Nell'ipotesi in cui il professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell'Iva e sia morto prima di emettere la relativa fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una **ricevuta o quietanza non soggetta ad Iva** per la quota spettante (soggetta a marca da bollo se l'importo supera €uro 77,47) e il cliente dovrà provvedere al pagamento.

Per quanto riguarda la

ritenuta d'acconto la Risoluzione del 3.1.1994, n. III-5-1001/93 ha precisato che il sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sui redditi professionali spettanti agli eredi di un professionista deceduto, la ritenuta d'acconto del **20%, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/1972** e deve rilasciare a ciascun percettore la certificazione (intestata agli eredi) prevista dall'art. 3 dello stesso decreto.

Infine, con riferimento ai componenti negativi di reddito, in caso di

compensi a terzi per prestazioni che il professionista deceduto non aveva ancora pagato, il creditore professionista deve **emettere la fattura** nei confronti degli eredi che provvedono al pagamento. I relativi compensi **non sono da assoggettare a ritenuta di acconto**, in quanto il pagamento è effettuato da eredi privati.

DICHIARAZIONI

Minimi ed ex minimi : attenzione alla compilazione del quadro VO

di Luca Mambrin

Come previsto dal D.P.R. 442/1997 i contribuenti che devono comunicare agli effetti , , o devono compilare il della dichiarazione annuale IVA; nel caso in cui fossero dalla presentazione della suddetta dichiarazione dovranno comunque , barrando l'apposita casella posta sul frontespizio della dichiarazione dei redditi.

A seguito della riforma dello stesso D.P.R. 442/1997 le opzioni e le revoche previste in materia di iva e di imposte dirette **assumono rilevanza** sulla base del **comportamento concludente adottato dal contribuente per tutto il periodo d'imposta**; la **validità** dell'opzione è legata pertanto al comportamento del contribuente ed **alla concreta attuazione del regime optato**. La compilazione del quadro VO, mediante barratura della casella corrispondente l'opzione o la revoca della modalità di determinazione dell'imposta o di in un regime contabile diverso da quello proprio, pur rappresentando un **obbligo** per il contribuente rappresenta un adempimento che non **preclude la validità** dell'opzione esercitata dal contribuente mediante il suo comportamento concludente.

Per quanto riguarda gli **adempimenti dichiarativi** di compilazione del quadro VO dei **contribuenti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità** ("nuovi minimi") o dei **contribuenti fuoriusciti da tale regime** sono tre sono i righi contenuti nella **sezione III del quadro VO** che li potrebbero interessare: **i righi VO33 VO34 e VO35**.

Rigo VO33:

Acquisti				
	<i>Imponibile</i>	<i>IVA</i>	<i>intra</i>	<i>22%</i>
<i>Luglio</i>	20.000,00	4.400,00	-	-
<i>Agosto</i>	20.000,00	4.400,00	-	-
<i>Settembre</i>	20.000,00	4.400,00	2.000,00	440,00
	60.000,00	13.200,00	2.000,00	440,00

La casella 1 del rigo V033 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 (nuovi minimi), hanno optato, nell'anno 2013, per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari, mentre la casella 2 deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011 hanno scelto di non avvalersi di tale regime optando, nell'anno 2013, per il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 98/2011.

Rigo V034

N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
		Data	Serie	Numero e sottnumero				
RB21								

La casella 1 del rigo V034, deve essere barrata dai contribuenti che essendo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, comma 3 (regime contabile agevolato), del D.L. 98/2011, hanno optato, nell'anno 2013, per il regime contabile ordinario; tale opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Rigo V035

Operazioni art. 9	45.000,00		
Operazioni effettuate	69.000,00	=	65%

La casella 1 del rigo V035 deve essere barrata dai contribuenti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno applicato, a partire dall'anno 2013, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 98/2011; si tratta, come chiarito dalla C.M. 17/E/2012, di coloro che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime dei vecchi minimi previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 244/2007 e hanno concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario.

La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2007 e pur essendo in possesso dei requisiti richiesti non si sono avvalsi del regime previsto dall'articolo 1, commi da 96 a 117, della L. 244/2007 e concluso il periodo triennale di permanenza obbligatoria nel regime ordinario optano a partire dall'anno 2013 per il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 98/2011 (regime

contabile agevolato).

Ad esempio quindi:

- nel caso in cui **un contribuente abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi** (art. 27 commi 1 e2 del D.P.R. 98/2011) **ed affettivamente adottati, mediante comportamento concludente** tale regime, **essendo il suo regime naturale non sarà necessario barrare nessuna delle caselle sopra descritte;**
- nel caso in cui un **contribuente abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi** (art. 27 commi 1 e2 del D.P.R. 98/2011) **ed opti, mediante comportamento concludente per il regime contabile agevolato** ex art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011, **dovrà barrare la casella 2 del rigo VO33;**
- nel caso in cui **un contribuente abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi** (art. 27 commi 1 e2 del D.P.R. 98/2011) **ed opti, mediante comportamento concludente per il regime contabile ordinario, dovrà barrare la casella 1 del rigo VO33;**
- nel caso in cui **un contribuente non abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi** ma possa accedere **al regime contabile agevolato** di cui all'art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011 **ed affettivamente adottati, mediante comportamento concludente tale regime, essendo il suo regime naturale non sarà necessario barrare nessuna delle caselle sopra descritte;**
- nel caso in cui **un contribuente non abbia i requisiti per accedere al regime dei nuovi minimi** ma possa accedere **al regime contabile agevolato** di cui all'art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011 **ed opti, mediante comportamento concludente per il regime contabile ordinario, dovrà barrare la casella 1 del rigo VO34;**
- nel caso in cui **un contribuente che abbia iniziato l'attività nel 2009 avendo i requisiti per l'accesso al regime dei minimi (vecchi minimi) e dal 2010 abbia optato per l'adozione della contabilità ordinaria, decorso il periodo obbligatorio dei tre anni, fermo restando il rispetto dei requisiti può optare per il regime di vantaggio ai sensi dell'art. 27 comma 1 e 2 dovrà barrata la casella 1 del rigo VO35 o optare per il regime contabile agevolato ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 98/2011 e barrare la casella 2 del rigo VO35.**

CONTABILITÀ

La contabilizzazione dell'iva indetraibile e del trattamento Iva della cessione gratuita di beni

di **Viviana Grippo**

In questo intervento ci occuperemo di due casistiche entrambe rilevanti ai fini Iva:

- la contabilizzazione dell'iva indetraibile,
- il trattamento Iva della cessione gratuita dei beni.

Iva indetraibile

Nel caso di Iva indetraibile occorre distinguere le seguenti diverse fattispecie:

- Iva oggettivamente indetraibile, come previsto dall'art. 19 del dpr 633/72,
- Iva indetraibile per opzione ex art. 36bis, dpr 633/72,
- Iva indetraibile da pro-rata 100%,
- Iva indetraibile pro-rata negli altri casi.

Nelle prime tre casistiche il comportamento da adottare è il medesimo, l'iva va imputata al costo del bene quale onere accessorio ex art. 110 del d. lgs 917/86 e fiscalmente seguirà la **deducibilità** dello stesso come chiarito dall' Agenzia delle Entrate nella circolare n. 137/E del 15/5/1997.

Nell'ultimo caso invece, l'iva dovrà essere registrata autonomamente quale spesa generale e sarà deducibile dal reddito di impresa solo quando per essa risulterà verificato il principio di competenza. Unica

eccezione è costituita dall'esistenza di una Iva indetraibile per effetto di un pro rata relativo ad un unico acquisto nel corso del periodo di imposta. In tale caso sarà possibile imputare l'iva al bene e di conseguenza dedurla con riferimento alla norma generale dettata per il costo da cui genera.

Registrazioni contabili

Si omette la registrazione contabile che vede imputata al costo del bene l'iva indetraibile, mentre si riportano di seguito le registrazioni relative agli ultimi due casi esposti.

Supponiamo che venga effettuato l'acquisto di una attrezzatura per euro 1.000,00 oltre a iva 220,00 in presenza di pro-rata, l'iva sull'acquisto del bene è completamente indetraibile, si dovrà procedere con la rilevazione autonoma di essa come segue:

Oneri diversi	a	Erario c/iva	220,00
---------------	---	--------------	--------

Nel caso in cui invece nel corso dell'esercizio sia stato effettuato un **unico acquisto** si potrà procedere all'imputazione di tale iva al bene cui si riferisce come segue:

Oneri diversi	a	Erario c/iva	220,00
---------------	---	--------------	--------

Attrezzature	a	Oneri diversi	220,00
--------------	---	---------------	--------

Trattamento iva della cessione gratuita dei beni

In seno alla cessione gratuita di beni operata dalla azienda si distinguono due casistiche:

- cessione gratuita di beni la cui produzione e commercio costituiscono oggetto dell'attività di impresa,
- cessione di beni la cui produzione e commercio non costituiscono oggetto dell'attività di impresa.

Occupiamoci distintamente dei due casi.

Cessione gratuita di beni la cui produzione e commercio costituiscono oggetto dell'attività di impresa

Chiariamo subito che tale operazione risulta soggetta ad IVA.

Supponiamo che l'azienda commerci in beni e che uno di essi formi oggetto di omaggio a clienti, la stessa dovrà registrare l'acquisto della merce come fa usualmente e poi, all'atto della cessione gratuita, assoggettare l'operazione ad iva.

Praticamente l'azienda potrà procedere seguendo **tre strade**:

- emettere fattura per ogni singola cessione gratuita di beni
- emettere autofattura singola o cumulativa di più cessioni,
- annotare nel registro degli omaggi il nome del cessionario, il valore normale dei beni, l'aliquota ad essi applicata e la relativa imposta. Il registro va preventivamente numerato.

Se il cedente decide di emettere fattura potrà anche decidere se esercitare o meno la **rivalsa** dell'iva, nel caso in cui scelga di farlo occorrerà apporre sulla fattura la dizione “*cessione gratuita ex art. 2 dpr 633/72 con obbligo di rivalsa ex art. 18 medesimo decreto*”.

Il cliente, ove detraibile, potrà esercitare la detrazione dell'iva pagata.

Se, al contrario, non venisse esercitata la rivalsa, l'iva resterà a carico della impresa cedente e quindi la dicitura dovrà specificare “*cessione gratuita ex art. 2 dpr 633/72 senza obbligo di rivalsa ex art. 18 medesimo decreto*”.

In tale caso il cedente dovrà versare la relativa iva e il cessionario non potrà detrarla.

Veniamo alle registrazioni contabili.

Registrazioni contabili

Cessione gratuita con emissione di fattura e rivalsa.

Supponiamo che il valore dell'omaggio sia di euro 200,00 con iva pari a euro 44,00:

Crediti vs clienti	a	Diversi		244,00
	a	Omaggi	200,00	
	a	Iva a debito	44,00	
Diversi	a	Crediti vs clienti		244,00
Spese di rappresentanza			200,00	
Cassa			44,00	

Cessione gratuita con emissione di fattura e senza esercizio di rivalsa.

Facciamo lo stesso caso di prima, avremo:

Crediti vs clienti	a	Diversi	244,00
	a	Omaggi	200,00
	a	Iva a debito	44,00
Diversi	a	Crediti vs clienti	244,00
Spese di rappresentanza			200,00
Imposte e tasse indeducibili			44,00

Cessione gratuita con emissione di autofattura.

Sempre considerando l'esempio di cui sopra:

Crediti vs clienti	a	Diversi	244,00
	a	Merci c/vendite	200,00
	a	Iva a debito	44,00
Diversi	a	Crediti vs clienti	244,00
Abbuoni, sconti			200,00
Imposte e tasse indeducibili			44,00

Cessione gratuita di beni la cui produzione e commercio non costituiscono oggetto dell'attività di impresa

In questo caso l'operazione si intende fuori campo iva art. 2, dpr 633/72.

L'iva pagata dal cedente all'atto dell'acquisto potrà essere detratta solo se il valore del bene non sia superiore a euro 25,82 risultando quindi indetraibile in caso contrario (art. 19 bis 1, lett. h), dpr 633/72).

In questo caso non vi è quindi obbligo di fattura ma si rende sufficiente un ddt accompagnatorio che riporti la dizione: “*cessione gratuita di beni non di propria produzione*”, ovvero usare il libro degli omaggi come già sopra esplicitato.

Si ricorda anche che se l'omaggio è composto (vedi ad esempio cesto natalizio) il valore di riferimento è il valore complessivo del bene.

Registrazioni contabili

Supponiamo che il valore dell'omaggio sia di euro 100,00 con iva pari a euro 22,00:

Spese di rappresentanza	a	Debiti vs Fornitori	100,00
-------------------------	---	---------------------	--------